



**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)**

PEC: [provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

L.go Don Gaspare Morello 2/4, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 - PI 02004530446

p/c del

**COMUNE DI MONTEGIORGIO**

**DISCIPLINARE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento in appalto denominato</b>
	<b>Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva e CSP, con riserva di affidamento per i servizi di direzione lavori e CSE, relativi all'intervento denominato "Ex Chiesa di San Francesco: ristrutturazione miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale e sede Comunale via Roma: demolizione e ricostruzione, recupero e riqualificazione architettonica dello "Scalone del Panfilì"</b>  <i>Sisma 2016 - Ordinanza C.S. n. 137 del 29 marzo 2023 e Ordinanza C.S. n. 141 del 30 maggio 2023</i>

**Gara n. 9311625**

**CIG: A00D68EF2D**

**CUP: E86J23000060001**

**CUI: S81002030443202300002**

Dirigente:  
Istr. Dirett.P.O:  
Istruttore Dir.:  
Istruttore Dir:  
Istruttore Dir.:  
Istruttore Amm:

Lucia Marinangeli  
Mara Gambini  
Chiara Voltattorni  
Lina Simonelli  
Catia Stifani  
Mirella Raimondi

tel.: 0734/232341  
tel.: 0734/232283  
tel.: 0734/232379  
tel.: 0734/232382  
tel.: 0734/232279  
tel.: 0734/232381

e-mail: [lucia.marinangeli@provincia.fm.it](mailto:lucia.marinangeli@provincia.fm.it)  
e-mail: [mara.gambini@provincia.fm.it](mailto:mara.gambini@provincia.fm.it)  
e-mail: [chiara.voltattorni@provincia.fm.it](mailto:chiara.voltattorni@provincia.fm.it)  
e-mail: [lina.simonelli@provincia.fm.it](mailto:lina.simonelli@provincia.fm.it)  
e-mail: [catia.stifani@provincia.fm.it](mailto:catia.stifani@provincia.fm.it)  
e-mail: [mirella.raimondi@provincia.fm.it](mailto:mirella.raimondi@provincia.fm.it)

## 1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui è sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Montegiorgio (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei **Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e alla progettazione esecutiva e CSP, con riserva di affidamento per i servizi di direzione lavori e CSE, relativi all'intervento denominato "Ex Chiesa di San Francesco: ristrutturazione miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale e sede Comunale via Roma: demolizione e ricostruzione, recupero e riqualificazione architettonica dello "Scalone del Panfili" nel comune di Montegiorgio (FM)** come meglio esplicitati nel Capitolato descrittivo e prestazionale (di seguito, per brevità, CSA), nello Schema di Contratto e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con Delibera di Giunta n. 89/2023.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. 235 (Reg. Gen. 660) del 17/08/2023, successivamente modificata ed integrata con determinazione n. 250 (Reg. Gen. 700) del 05/09/2023 del Responsabile del Servizio LL.PP e Patrimonio, ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 29.04.2022.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti" (nel prosieguo, anche Codice), dall'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 137/2023, dall'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 49/2023, dal D.L. 189/2016, dalle disposizioni previste dal Documento di Indirizzo alla Progettazione, dal CSA, dallo schema di Contratto e dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, del Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): dalla pagina web del Ministero della transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> ) si evidenzia che per l'appalto in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati "*Criteri Minimi Ambientali per Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022)*". Pertanto si dà atto:

1. che dei criteri di base *ivi* prescritti si dovrà tenere conto, in termini di esecuzione, nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai lavori di che trattasi;
2. che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, come di seguito declinati, tengono conto della sezione "criteri premianti" riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato Decreto ministeriale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è stabilita in nove mesi decorrenti dalla pubblicazione del Bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso allegato I.3.

### **Stazione Unica Appaltante**

SUA Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: [sua.provinciafermo@pec.net4market.it](mailto:sua.provinciafermo@pec.net4market.it)

### **Ente committente**

Comune di Montegiorgio

Piazza Matteotti, 33 - cap 63833 Montegiorgio

C.F. 81002030443

P.Iva 00372290445

PEC [protocollo@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:protocollo@comune.montegiorgio.fm.it)

**Luogo di svolgimento del servizio:** Comune di Montegiorgio (Codice NUTS: ITI 35).

**CIG:** A00D68EF2D **CUP:** E86J23000060001 **CUI:** S81002030443202300002

### **Responsabile Unico di Progetto e Responsabile del Procedimento di Affidamento**

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Geom. Maurizio Luchetti, Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, tel 0734.952024, e-mail: [maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it) .

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA), ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Affari Generali – Contratti-SUA – Risorse

Umane della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, e-mail: [lucia.pec@provinciafermo.it](mailto:lucia.pec@provinciafermo.it)

PEC: [sua.provinciafermo@pec.net4market.it](mailto:sua.provinciafermo@pec.net4market.it) o, in sostituzione ,

Funzionaria con incarico di E.Q. del Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail: [mara.gambini@provincia.fm.it](mailto:mara.gambini@provincia.fm.it)

### **Presidio di Alta Sorveglianza**

In applicazione dell'art. 32 del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza approvato con Decreto Commissario Straordinario del Governo n. 537 del 21 luglio 2023. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini di cui al citato Accordo.

In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del citato d.l. n. 189/2016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati dall'articolo 3 del medesimo Accordo, ossia:

#### 1. Costituzione della commissione giudicatrice:

- a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
- c) CV dei commissari;
- d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.

#### 2. Aggiudicazione:

- a) provvedimento di aggiudicazione;
- b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
- d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.

#### 3. Fase di esecuzione dei contratti:

- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;

b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori e subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro;

4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

**Procedura telematica:** per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_provinciafermo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplinare Telematico e nel relativo Timing di gara.

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la SUA adotterà i provvedimenti di cui all'art. 25, comma 2 del Codice.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: [imprese@net4market.com](mailto:imprese@net4market.com)

## **Pubblicità**

Conformemente a quanto disposto degli artt. 84 e 85 del D.Lgs 36/2023 il bando di gara è pubblicato su:

- GUCE – GU OJ S: 2023/S 178-553999 del 15/09/2023;
- GURI V Serie Speciale – n. 107 del 15/09/2023;
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche);
- Pubblicazione su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali;

- Pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, ]  
“SUA” (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e sul sito web del C.  
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo:  
[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_provinciafermo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
- 2) Disciplinare telematico;
- 3) Timing di gara;  
approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Affari Generali, Contratti SUA, Risorse Umane n. 408 (RG n. 775) del 11/09/2023
- 4) Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con Delibera di Giunta n. 89/2023;
- 5) Capitolato descrittivo e prestazionale;
- 6) Schema di Contratto;
- 7) “*Protocollo quadro di legalità*” sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come riprodotto nel successivo paragrafo 26, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012;

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_provinciafermo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo).

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra q  
Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale o Schema di  
previsto nel Disciplinare.

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce “*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*”, ossia **entro il 06/10/2023**

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*” del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione “*Doc. Gara – Allegati*” (presente all’interno della scheda telematica di gara).

**Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito nella “Documentazione amministrativa”.**

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** la SUA utilizzerà l’ambiente denominato “Chiarimenti”, per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell’offerta, ivi comprese le comunicazioni delle sedute di gara di cui al successivo paragrafo 19.

**Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90, del Codice. L’indirizzo di posta elettronica non certificata è consentito **solo ed esclusivamente** per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** si consiglia pertanto di verificare dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito nell'as  
scheda di abilitazione alla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla SUA; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte.

**Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.**

Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, quali:

- ✓ l'aggiudicazione;
  - ✓ l'esclusione;
  - ✓ la decisione di non aggiudicare l'appalto;
  - ✓ la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario
- nonché
- ✓ le comunicazioni delle sedute di gara di cui al successivo paragrafo 19;
  - ✓ l'attivazione del soccorso istruttorio;
  - ✓ il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
  - ✓ la richiesta di offerta migliorativa;
  - ✓ l'eventuale sorteggio

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si in  
agli operatori economici ausiliari

#### **2.4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, appalto è costituito da un unico lotto, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto stante, tra l'altro, l'Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma n. 141 del 30 maggio 2023 ad oggetto: "Modifica agli allegati A1, A2, B e C dell'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022", la quale all'art. 1, punto 4., dispone quanto segue:

*"[...] 4. I seguenti interventi in Comune di Montegiorgio, previsti dall'Ordinanza n. 137 del 2023 come da Allegati di seguito indicati:*

- *ristrutturazione con miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale della ex Chiesa di San Francesco – 3.500,00 € - Allegato A1 – n. 234 – OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0755;*
- *sede comunale di Via Roma: ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, con miglioramento strutturale, recupero e riqualificazione architettonica dello scalone storico del Panfili – 5.800.000 € - Allegato B – n. 580 – OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0797;*

*vengono accorpati in un unico intervento di importo complessivo pari a € 9.300.000,00, rinominato "Fondi Sisma 2016 – Ex Chiesa di San Francesco: ristrutturazione miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale e sede comunale Via Roma: demolizione e ricostruzione, recupero e riqualificazione architettonica dello "Scalone del Panfili", previo annullamento dei relativi CUP e assunzione del nuovo cup E86J23000060001 e ID opere OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0755+0797, da inserire nell'Allegato B di cui all'ordinanza n. 137/2023. [...]"*

La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

#### **Importo stimato dei lavori e categorie delle opere**

L'importo stimato dei lavori cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a € 6.650.000,00 oneri della sicurezza compresi:

CATEGORIE D'OPERA	Codice	ID. OPERE Descrizione	Grado			
			Complessità	<<G>>	<<V>>	<<P>>
EDILIZIA	E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine <u>Distinta: COMUNE VIA ROMA</u>	1,20		1.900.000,00	6,0796301276%
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti esistenti <u>Distinta: COMUNE VIA ROMA</u>	1,55		500.000,00	8,2530556088%
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali <u>Distinta: COMUNE VIA ROMA</u>	0,95		1.000.000,00	6,9810717055%
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali <u>Distinta: COMUNE VIA ROMA</u>	0,90		250.000,00	9,9314484316%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: COMUNE VIA ROMA</u>	0,75		200.000,00	10,5785828326%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: COMUNE VIA ROMA</u>	0,85		250.000,00	9,9314484316%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota <u>Distinta: COMUNE VIA ROMA</u>	1,15		250.000,00	9,9314484316%
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti esistenti <u>Distinta: CHIESA S. FRANCESCO</u>	1,55		1.200.000,00	6,7010717249%
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali <u>Distinta: CHIESA S. FRANCESCO</u>	0,90		900.000,00	7,1524364654%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: CHIESA S. FRANCESCO</u>	0,75		50.000,00	16,1950791077%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: CHIESA S. FRANCESCO</u>	0,85		75.000,00	14,2195514545%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota <u>Distinta: CHIESA S. FRANCESCO</u>	1,15		75.000,00	14,2195514545%

**Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 6.650.000,00 €**

**Percentuale forfettaria spese: 12,00%**

	Descrizione servizi/beni	CPV
1	Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	71240000-2

RIEPILOGO		
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi	CPV
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	€ 284.423,47	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
PROGETTAZIONE ESECUTIVA e CSP	€ 288.542,02	
ESECUZIONE DEI LAVORI ( <i>opzione</i> )	€ 449.284,15	
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 1.022.249,64	
Contributo INARCASSA	€ 40.889,99	
<b>VALORE DELLA GARA</b>	<b>€ 1.063.139,63</b>	
IVA 22%	€ 233.890,72	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.297.030,34</b>	

Come da tabella che precede, il Comune si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, anche l'esecuzione delle prestazioni professionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo stimato pari ad € 449.284,15, Iva ed oneri previdenziali esclusi, solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018.

Si applicano, al direttore dei lavori, i divieti previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'importo a base di gara, pari ad € 572.965,49, è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Il totale pagabile per l'affidamento principale ammonta ad € 595.884,11 (€ 572.965,49 + € 22.918,62 per oneri previdenziali) + IVA.

L'importo a base di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 41, comma 15 del Codice, è stato

calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 al Codice.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è pari a € 0,00, in considerazione della natura intellettuale e delle modalità di svolgimento dell'incarico.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni della bisogna.

La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 7 del 14/02/2016 e loro ss.mm.ii. aggiornato ed approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 - dedicato ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è riportato all'interno del *file* denominato "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizio" pubblicato unitamente al presente Disciplinare, tra i Documenti di Gara.

La prestazione principale è quella relativa alla Categoria Edilizia ID E.16

RIEPILOGO			
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	CNPAIA	Totale Pagabile
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	€ 284.423,47	€ 11.376,94	€ 295.800,41
PROGETTAZIONE ESECUTIVA + CSP	€ 288.542,02	€ 11.541,68	€ 300.083,70
<b>Importo a base di gara</b>	<b>€ 572.965,49</b>		
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 595.884,11</b>

L'appalto, compreso quello opzionale di cui al successivo paragrafo 4.2, è finanziato tramite i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 137 del 29 marzo 2023 come modificata con successiva Ordinanza commissariale n. 141 del 30 maggio 2023.

Nell'Allegato B della suddetta O.C.S.R. n. 137/2023, risulta inserito con ID opera: OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0755+0797.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

È richiesta l'elaborazione della progettazione in modalità "Building Information Modeling" (BIM), secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

In ragione della adozione della metodologia BIM, all'importo da porre a base di gara, si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.13 al Codice, un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento viene applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo. L'importo del contratto a corpo, assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni. A tal proposito, avendo visionato la documentazione posta a base di gara, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate e accettate, da parte dell'esecutore, tutte le quantità delle prestazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto, fisso ed invariabile. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice, alla presente procedura di appalto non si applica la disciplina sull'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del Codice.

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'affidamento comprende la redazione degli elaborati previsti dalle norme vigenti per i livelli e tipologia della progettazione necessaria, in ossequio alle vigenti disposizioni e secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare e di cui al contratto di incarico, nonché secondo le

direttive impartite dal RUP, responsabile del coordinamento e della redazione del progetto.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO.

4.1. Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 giorni, secondo le seguenti indicazioni:

- a) progetto di fattibilità tecnico-economica: **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** dall'ordine di servizio del RUP;
- b) progetto esecutivo: **30 (trenta) giorni naturali consecutivi** dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

**N.B. 4.1:**

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, il Comune si riserva l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

**N.B. 4.2:**

L'affidatario dell'incarico, prima della stipula del contratto, dovrà preliminarmente accettare il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41, comma 3 del Codice relativo all'intervento in oggetto, verificatane la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la congruità, in contraddittorio con il RUP. L'affidatario dovrà quindi accettare per iscritto, in particolare, la sostanziale congruità o meno dei costi preventivati per l'appalto delle opere/lavori

**N.B. 4.3 - PENALI:**

Ai sensi dell'art. 7 dello Schema di Contratto, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

#### 4.2. OPZIONI

Il Comune, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, di affidare all'aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, la direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento in parola, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10.05.2018. L'importo stimato è pari ad € 449.284,15, Iva ed oneri previdenziali esclusi.

Il totale pagabile per l'affidamento opzionale ammonta ad € 467.255,52 (€ 449.284,15 + € 17.971,37 per oneri previdenziali)

L'elenco dettagliato delle prestazioni relative all'affidamento opzion è riportato all'interno del file denominato "Capitolato speciale

Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizio" pubblicato unitamente al presente Disciplinare, tra i Documenti di Gara

In merito allo svolgimento delle prestazioni opzionali inerenti la Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), l'inizio delle suddette attività, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo

**FARE MOLTA ATTENZIONE** Si applicano, al direttore dei lavori, i divieti previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (*"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** resta inteso che qualora il Comune non esercitasse tale facoltà, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa.

#### 4.3. VALORE COMPLESSIVO

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pertanto pari ad € 1.063.139,63 diconsi euro unmilionesessantatremilacentotrentanove/63 Iva esclusa, come di seguito riepilogato:

RIEPILOGO			
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	CNPAIA	Totale Pagabile
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	€ 284.423,47	11.376,94 €	295.800,41 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA + CSP	€ 288.542,02	11.541,68 €	300.083,70 €
ESECUZIONE DEI LAVORI (opzione)	€ 449.284,15	17.971,37 €	467.255,52 €
	€ 1.022.249,64	40.889,99 €	
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA GARA</b>			<b>1.063.139,63 €</b>

#### 4.4. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di par oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuz superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, come previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

#### **4.5. VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 66 e 69 del Codice, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 68 del Codice, che risultino in possesso, ex art. 66, comma 2 del Codice, dei requisiti minimi prescritti dalla parte V dell'allegato II.12 al Codice e dai successivi paragrafi.

In particolare possono partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 66, comma 1, lett. d) del Codice);



indicare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio  
un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTP e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste p  
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (cfr. Corte Cost., 7 maggio 2020, n. 85). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 66, comma 2, lettera f) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 66, comma 1, lett. a) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Resta fermo in ogni caso che l'incarico, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente è tenuto, quindi, ad indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento.

### **Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice**

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a. produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di
- b. produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

## 6. REQUISITI GENERALI

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

### **N.B. - FARE MOLTA ATTENZIONE:**

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti generali, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

#### **1. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:**

- a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, i professionisti associati in possesso delle suddette qualifiche;
- a.3. nel caso di società di professionisti - SDP (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire - RTP, tutti i soci e gli associati professionisti;
- a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c) del Codice):
  - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
  - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
  - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

a.4.4. l'amministratore di fatto.

- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:**
- b.1. professionisti dipendenti;
  - b.2. professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali** dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.
- d. per le società di professionisti - SDP, società di ingegneria e società consortili:** indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- tutti i soci in caso di società di persone;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
  - l'amministratore di fatto.

### **Self-cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia est  
partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di

Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., che dispone quanto segue:

- è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni);
- indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
- il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico è pari a trenta;
- su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione;
- la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del d.l. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;
- il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3, dell'O.S.C.S.R. n. 103 del 29/06/2020.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** la mancata accettazione delle clau

*quadro di Legalità*” sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, in particolare di quelle riprodotte nel successivo paragrafo 26, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. L’art. 99 del Codice in combinato disposto con l’art. 40 dell’allegato II.12 al Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall’ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all’art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. L’operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute, e ad indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** ai sensi dell’art. 66, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative (società di professionisti) tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali (società di ingegneria) tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soggetti di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 66 del Codice.

**NB 7.1: FARE MOLTA ATTENZIONE**

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto la partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'organico sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;

- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 66, comma 2 del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti, purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione). (In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013)

## 7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

7.1.1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i professionisti singoli o associati)**. Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

### 7.1.2. Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 66 comma 1 del Codice, previsti dall'allegato II.12 al Codice, Parte V:

Più specificamente,

- **i professionisti singoli o associati** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;

- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché partecipazione alla gara, al relativo albo professionale pre-ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- **le società di professionisti** devono possedere i seguenti requisiti:  
essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
    1. i soci;
    2. gli amministratori;
    3. i dipendenti;
    4. consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.  
L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
  - **le società di ingegneria** devono possedere i seguenti requisiti:  
Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
    - b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
  - **il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza** deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
  - **i raggruppamenti temporanei** devono possedere i seguenti requisiti:  
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai

partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporari la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
  - b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
  - c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono possedere i seguenti requisiti: per i suddetti consorzi i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE; gli stessi devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

Con riferimento alla partecipazione del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, si precisa quanto segue:

- la stessa deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto o comunque fornendo un contributo specifico al servizio di progettazione in senso stretto, ivi compresa l'assunzione del ruolo di coordinamento della progettazione svolta da altri professionisti, ove si consideri che la ridetta funzione di coordinamento comporta la possibilità di sostituire le scelte tecniche del coordinatore rispetto a quelle dei progettisti coordinati, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono

equivалere, coincidere o sovrapporsi con l'attività di progetto  
successione – la fase progettuale;

- la mancata indicazione, all'atto della presentazione dell'offerta, del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione costituisce **causa di esclusione dalla gara, non soccorribile** ex art. 101 del Codice (cfr. Anac Deliberazione 2.10.2019 n. 890);
- il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti (non è, quindi, tenuto ad assumere la veste di mandante) ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

**7.1.3. Iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, presso l'Elenco speciale dei professionisti abilitati tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, e dell'Ordinanza n. 12 del 09.01.2017 e loro s.m.i..**

L'iscrizione all'anagrafe è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di mandante o subappaltatore.

Coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, possono, in luogo dell'iscrizione all'elenco speciale, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti".

**Si ribadisce che è in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3).**

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al Codice, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 66 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un

sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

I soggetti di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico. La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza commissariale n. 103 del 29 giugno 2020.

Per la comprova dei requisiti di cui alle precedenti punti da 7.1.1 a 7.1.3 la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

7.2.1 **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore ad € **1.145.930,98** tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** la comprova del requisito è fornita come di seguito dettagliato:

- per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del cor data di scadenza del termine per la presentazione delle integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone o per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, il Modello Unico (voce RE2) o la Dichiarazione IVA (voce VE50);

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla SUA.

**N.B. 7.3 - FARE MOLTA ATTENZIONE:**

**Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla SUA.**

### 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID**. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Comples sità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo o minimo	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11/71
EDILIZIA	E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	1,20	1.900.000,00	1.900.000,00	I/d	I/b
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti esistenti	1,55	1.700.000,00	1.700.000,00	I/e	I/b
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	1.000.000,00	1.000.000,00	I/g	I/b
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	1.150.000,00	1.150.000,00	IX/b	III
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	250.000,00	250.000,00	III/a	I/b
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	325.000,00	325.000,00	III/b	I/b
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	325.000,00	325.000,00	III/c	I/b

7.3.2. **Servizi di “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con le seguenti caratteristiche:**

- l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle **tabella**, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche, per ogni oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categorie e ID, almeno pari a **0,50 volte il valore della medesima**. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Importo complessivo o minimo	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11/71
EDILIZIA	E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	1,20	1.900.000,00	950.000,00 €	I/d	I/b
EDILIZIA	E.22	Edifici e manufatti esistenti	1,55	1.700.000,00	850.000,00 €	I/e	I/b
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	1.000.000,00	500.000,00 €	I/g	I/b
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	1.150.000,00	575.000,00 €	IX/b	III
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	250.000,00	125.000,00 €	III/a	I/b
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	325.000,00	162.500,00 €	III/b	I/b
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	325.000,00	162.500,00 €	III/c	I/b

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:**

- per le categorie EDILIZIA e STRUTTURE ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- per le categorie IMPIANTI ID IA.01 e ID IA.02, ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (e dunque di identica destinazione funzionale), in quanto nell'ambito della categoria Impianti convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.
- per la categoria IMPIANTI ID IA.03 ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche le attività svolte nell'ambito della categoria IMPIANTI ID IA.04 in quando di identica destinazione funzionale ma di complessità superiore.

Si precisa che:

- a) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;

- b) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- c) i servizi valutabili sono quelli ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- d) tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi alla seconda fase, nel caso di concorsi ex art. 46, comma 2 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”*
- e) sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Si considerano servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà

corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle  
rispetto al progetto posto a base di gara;

- f) trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riserva di affidamento delle prestazioni tecniche proprie della fase esecutiva, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori ovvero di sola direzione lavori;
- g) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell’ambito di un raggruppamento, l’operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell’ambito del raggruppamento stesso.
- h) ) il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (*id est* servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. ANAC Delibera n. 416 del 15.05.2019);
- i) I servizi di cui al punto 7.3.2 (servizi di punta) non posso essere frazionati;

La comprova del requisito è fornita:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
  - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, in via transitoria, i certificati indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell’Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCP aggiornate al 30 agosto 2017);

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme del periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti delle stesse;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
  - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema FVOE dai concorrenti.

### 7.3.3. Professionalità **minime richieste:**

Per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente procedura sono necessarie le seguenti professionalità minime:

- a) n. 1 progettista, in possesso di laurea in Architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione edile e architettonica su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- b) n. 1 progettista strutturista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione e direzione dei lavori strutturali;
- c) n. 1 progettista, in possesso di Laurea in Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici (sia in materia energetica – ex legge n. 10/1991 e s.m.i. che acustica – L. n. 447/95-DPCM n. 512/1997);
- d) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- e) n. 1 direttore lavori, in possesso di laurea in Architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della direzione lavori su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

per un totale di n. **5 professionalità minime.**

Fermo restando che è richiesta la presenza nel suddetto gruppo professionalità distinte (Architetto e Ingegnere), si precisa che è possibile che le professionalità coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile che la medesima prestazione sia svolta da più di un soggetto, così come è possibile ricorrere al subappalto ex art 119, comma 1, del Codice.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

#### **7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere da a) a e) del Codice e anche comprendere i soggetti di cui alla lettera g) del medesimo comma.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

**Si ribadisce che per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.**

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità devono essere posseduti;

- a) da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppati o consorziati/consorziandi o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascuno degli operatori aderenti al contratto di rete indicati come esecutori, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari (fatturato globale) di cui al punto 7. dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice (cd. principio della cd. qualificazione cumulativa). Per tale requisito è, dunque, prevista la piena cumulabilità, senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento.

I requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.1 (servizi analoghi) devono essere soddisfatti sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di servizi che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara. Il presente requisito costituisce, dunque, eccezione alla regola della piena cumulabilità, essendo richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento. Infatti, pur prevedendosi che tale requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è imposto che sia la mandataria, sia le mandanti contribuiscano a soddisfarlo.

I requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.2 (servizi di punta) possono essere posseduti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dal presente disciplinare nel singolo ID.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori sia una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che:

- a) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore

economico concorrente potrà dichiarare solo la parte del ser raggruppamento stesso.

- b) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 66, comma 1, lett. f) del Codice, ai sensi dell'articolo articolo 68, comma 2 del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. L'obbligo di cui al citato articolo 66, comma 2 del Codice di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **7.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure presso i competenti ordine professionali, nonché quelli relativi all'iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come imprese esecutrici. In particolare i requisiti di idoneità di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai soggetti ivi indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2.1. (fatturato) ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta) devono essere posseduti dal consorzio, che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del Codice, può utilizzare direttamente i requisiti di qualificazione maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata non designata per l'esecuzione del contratto.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 132 del Codice, per il presente contratto pubblico concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento per alcuna delle prestazioni elencate.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

**Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere ed essere iscritto oppure aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto legge n.189/2016.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

1. ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della prestazione principale dedotta in contratto (subappalto consentito massimo 50% dell'importo della **prestazione principale E.16**);
2. ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);
3. non costituisce subappalto l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119, comma 3, lett. a) del Codice);

4. il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
5. il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
6. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
7. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
8. come previsto dalle NTC 2018,
  - a) le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'effettuazione delle stesse;
  - b) le prove su terre e rocce, il prelievo di campioni e l'esecuzione e certificazione delle stesse;
  - c) le prove e i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, devono essere effettuate a cura del laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 per i settori di cui alla circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010 per l'esecuzione e certificazione di cui alla lettera a); alla circolare C.S.LL. PP n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di cui alla lettera b); alla circolare 03.12.2019, n. 633/STC del C.S.LL.PP. per prove e controlli di cui alla lettera c). L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell'art. 119 del Codice. In caso di cd. subappalto necessario, in relazione alle prestazioni dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, sarà il subappaltatore ad attestare il possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui al citato art. 59 nell'ambito della parte IV lettera A del DGUE;
9. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, alla sola direzione e cse e precisamente di importo ottomilanovecentottantacinque/68), salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice; Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (ad es. nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento) e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità appresso definite:

- a. tramite il sistema di pagamento PagoPA, disponibile al seguente link <https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/spontaneo1.do?id=14&auto=false&prot=N> sezione "Pagamenti online" alla voce "Comune di Montegiorgio | Depositi cauzionali", utilizzando la seguente causale "SUA p/c Comune di Montegiorgio: cauzione provvisoria Servizi tecnici Ex Chiesa di San Francesco e sede Comunale via Roma". La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A - Documentazione amministrativa";
- b. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario - TUB - approvato con il D. Lgs. 385/93, censiti negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo danni n.15 - Cauzione, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i. ed iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari o confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 (cd. "albo unico"), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune di Montegiorgio con la seguente causale "SUA p/c Comune di Montegiorgio: cauzione provvisoria Servizi tecnici Ex Chiesa di San Francesco e sede Comunale via Roma".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, se il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di  
seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp/HomePage.jsp>
- [https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/elenco\\_avvisi\\_impresesp\\_non\\_autorizzate\\_o\\_non\\_abilitate.pdf](https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/elenco_avvisi_impresesp_non_autorizzate_o_non_abilitate.pdf)

Ai sensi dell'art. 106, comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Mi\nnistro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune committente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi, al solo consorzio;
- c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta del  
appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del CAD.

Alla luce del parere ANAC n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

## 11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle **esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità** da parte degli operatori economici partecipanti.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, ossia entro le h. **13:00** del giorno **16 ottobre 2023** (16/10/2023, ore 13:00), esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Offerta economica”

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnico-organizzativa e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE, modello per eventuale dichiarazione di avalimento), devono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_provinciafermo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo) all'interno della sezione “Doc. gara – Allegati” concernente la procedura di gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** dopo le ore **13:00** del giorno **16/10/2023** non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** il mancato riscontro alla richiesta della SUA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo è sanabile solo** se i citati documenti sono

preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di riferimento a documenti digitali, la validazione temporale finalizz

documento informatico può essere fornita mediante generazione e applicazione di una marcatura temporale alla relativa impronta- Il riferimento temporale può, altresì, essere ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del CAD;

- **la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta**, che hanno rilevanza in fase esecutiva **sono sanabili**.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le mere irregolarità formali, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i.

**N.B. 14.1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:**

**Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 9 del Disciplinare telematico.**

## 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA"**, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 "*Deposito telematico documentazione amministrativa*" del Disciplinare Telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE

nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme richiesto e disciplinato nel presente atto.

**N.B. 15.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. (o .pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file – es. per la fidejussione provvisoria).

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

**La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.**

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “Documentazione Amministrativa”, predisposta nella sezione denominata “Doc.gara - Amministrativa” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;

**15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, **secondo il modello fornito**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:**

- nel caso di professionista singolo, **dal professionista;**
- nel caso di studio associato, o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, **da tutti i componenti dello studio associato o dell'associazione;**
- nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, **dal rappresentante munito di idonei poteri;**

- nel consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice di ingegneria, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono, il DGUE inserito nella documentazione di gara.

Per la compilazione del DGUE si richiamano, per quanto compatibili, le Linee Guida del MIT Reg. Uff. Int. 6212 del 30.06.2023.

Si richiama quanto segue:

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della s

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 7.1. del presente disciplinare di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare di gara;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3. del presente disciplinare di gara.;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente** dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, **dal professionista;**
- nel caso di studio associato, **da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;**
- nel caso di società o consorzi, **dal legale rappresentante;**

**Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, **dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE

#### 15.3.1. Dichiarazioni integrative

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:
  - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

2. ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza di fatti e provvedimenti che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure adottate o dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
- Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3. indica i seguenti dati:

**Per i professionisti singoli:**

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati:**

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al Codice

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per le società di ingegneria:**

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 36, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice.

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

#### **Per i consorzi stabili**

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara di essere iscritto oppure di aver già presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii., precisandone gli estremi;
  5. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
  6. dichiara, con riferimento al professionista responsabile del coordinamento per la sicurezza, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs 81/2008;
  7. dichiara il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. 76/20;
  8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
    - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
    - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
  9. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

10. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e documentazione gara;
11. accetta il “Protocollo quadro di Legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte, nel successivo paragrafo 26;
12. accetta i controlli previsti dal vigente “Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
13. dichiara di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i **limiti per l'affidamento di incarichi** in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
14. dichiara di essere disponibile all’avvio anticipato dell’esecuzione per motivi di urgenza;
15. **(in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice;
16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SUA a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata;

**N.B. 15.2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**

La SUA valuterà la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati facendo presente, fin d’ora, che in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche del TAR Marche (*ex multis* ordinanza n. 9/2022 e da ultimo sentenza n. 629/2022 pubblicata in data 27/10/2022), **l’interesse del concorrente che richiede l’accesso a fini difensivi prevale *ex lege* sugli interessi di natura commerciale dei concorrenti le cui offerte sono oggetto dell’accesso**, salvo casi di stringente e comprovata esistenza di segreti industriali o commerciali. Invero, in linea con quanto

ribadito dal TAR Marche nell'ordinanza n. 357/2022, quest'orientamento: *il concorrente che si ritiene illegittimamente preter pubblica e che formula accesso agli atti vanta un indubbio interesse alla piena conoscenza delle offerte delle ditte che lo precedono in graduatoria, visto che egli, al fine di poter utilmente censurare l'esito della gara, deve contestare la posizione di tutti i concorrenti meglio graduati.* Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

17. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
18. (in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
19. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
20. dichiara di sollevare la SUA Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
21. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;

22. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password neces con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
23. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
24. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.

**Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili;
  - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile
  - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 24, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**15.3.2. Documentazione a corredo**

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

25. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

26. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera AN concorrente; Si precisa che:
- i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
  - i R.T.I. ed i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;
27. (**in caso di studi associati**) **STATUTO** dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
28. **documento attestante la garanzia provvisoria**, comprensivo, nel caso di polizza fideiussoria, sia della Scheda Tecnica, sia delle condizioni generali di assicurazione. La garanzia deve essere corredata dalla procura o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal soggetto che agisce per il garante che attesti il proprio potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, copia conforme della certificazione** di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
29. **in caso di operatori cooptati** di cui all'art. 68, comma 12 del Codice, il DGUE dell'operatore cooptato, il quale dovrà essere inserito nel PASSOE come mandante. Si precisa che l'operatore cooptato non deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTP costituendo e, ove prevista, non deve essere intestatario della polizza fideiussoria;
30. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;

### 15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
  - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice;

### **Per i consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese**

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

### **Per le aggregazioni di rete**

1. **rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):**
  - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza giuridica (cd. rete - contratto)**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**3. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione

#### 15.3.4. Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

*«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;*

*«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».*

*“Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014”.*

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

16. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), a pena di esclusione, secondo le modalità stabilite al punto 1 dell’art. 7 “*Deposito telematico documentazione tecnica*” del Disciplinare telematico, la seguente documentazione:

1. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

<b>A</b>	<b>PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA</b>
----------	---------------------------------------------------

**DOCUMENTAZIONE TECNICA** illustrativa di massimo tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente rappresentativi delle capacità professionali a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento in relazione al Grado di analogia con quelli oggetto dell’affidamento, (verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, dimostrando che il medesimo abbia redatto progetti e/o svolto prestazioni di direzione lavori che, dal punto di vista architettonico, strutturale, tecnologico, funzionale e di inserimento ambientale rispondono meglio agli obiettivi che persegue il Comune di Montegiorgio. Si riterranno migliori quei progetti che sono stati studiati anche con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera).

**ATTENZIONE:**

- a) non saranno presi in considerazione i servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati per l’espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;
- b) per ogni intervento dovrà essere predisposta la seguente tabella informativa:

CLASSE E CATEGORIA	RUOLO SVOLTO NEL SERVIZIO	OGGETTO DEL SERVIZIO	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO DEL SERVIZIO	PERIODO PRESTAZIONE	LIVELLO PROGETTAZIONE			D.L. (SI/NO)	CSP (SI/NO)	CSE (SI/NO)	OPERA REALIZZATA (SI/NO)
							PRELIMINARE (SI/NO)	DEFINITIVO (SI/NO)	ESECUTIVO (SI/NO)				
				€	€								

- c) per ogni intervento potranno essere presentate un numero massimo di:
  - 6 (sei) cartelle per la **Relazione descrittiva**;
  - 6 (sei) fogli in formato standard per eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica;
- d) per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per

pagina e carattere tipo Times New Roman dimensione 12

contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato stand

formato A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc.); non sono computati gli indici e i sommari e le copertine;

- e) **tutti i file dovranno avere estensione .pdf e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità indicate al successivo N.B. 16.2;**
- f) l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;

2. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

<b>B</b>	<b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b>
----------	---------------------------------------------------

**RELAZIONE** con la quale il concorrente illustra le **modalità di svolgimento dell'incarico**, le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta.

Verranno premiate le soluzioni che illustrino con precisione e chiarezza l'impostazione che si intende adottare nell'espletamento dell'incarico, anche riguardo alla eventuale affidamento opzionale, sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione in particolare riguardo a:

- a) Tematiche principali e la relativa metodologia di approccio che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento a:
- strategie di recupero del bene architettonico vincolato
  - qualità, affidabilità del piano di rilievi e delle modalità esecutive delle indagini, funzionali allo sviluppo del progetto e alla successiva direzione dei lavori;
  - qualità e flessibilità delle soluzioni strutturali con riferimento alle tecnologie e materiali utilizzati;
  - uso di materiali, processi e metodi edilizi che favoriscano l'uso di materiali ecocompatibili favorendo l'adattabilità all'ambiente;
  - strategie per garantire qualità e sostenibilità ambientale del sito;
- b) Eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed

ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, documento di indirizzo alla progettazione (DIP) posto a base

- c) Azioni e soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
- d) Modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con il Comune di Montegiorgio nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- e) Modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
- f) Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
  - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, altro), delle rispettive qualificazioni e specializzazioni professionali, degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali e del professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nel rispetto delle professionalità minime previste nel Disciplinare;
  - dell'organigramma del gruppo di lavoro e direzione lavori adibito all'espletamento della prestazione;

**NB 16.1:**

Si consiglia di predisporre l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento, elencando tutti i professionisti impiegati per ciascuno dei ruoli seguenti:

- a) ARCHITETTO RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE EDILE E ARCHITETTURA;
- b) ARCHITETTO O INGEGNERE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE;
- c) INGEGNERE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI;
- d) SOGGETTO ABILITATO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE;
- e) RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE;
- f) ARCHITETTO RESPONSABILE DELLA DIREZIONE LAVORI SU IMMOBILE VINCOLATO;
- g) ALTRO (specificando ruolo e funzione dell'incarico)

con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (amministratore, socio attivo, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, consulente a progetto), delle rispettive qualificazioni e specializzazioni professionali e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.

**ATTENZIONE:**

- la relazione illustrativa deve essere contenuta entro il numero .....
  - **15 (quindici) cartelle** per la Relazione descrittiva in formato A4, carattere tipo Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,0;
  - **4 (quattro) cartelle** in formato non superiore a A3 per la documentazione grafica e/o fotografica o di rendering;
  - **6 (sei) cartelle** in formato a A4 per ciascuno dei curricula in formato europeo dei componenti del gruppo di lavoro;
- per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) carattere tipo Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,0, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati gli indici, i sommari e le copertine;
- **tutti i file dovranno avere estensione .pdf e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità indicate al successivo N.B. 16.2;**
- le prestazioni previste nella relazione tecnica diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere;
- le proposte presentate devono essere concrete, fattibili e non condizionate al verificarsi di eventi estranei; non possono essere pertanto presentate proposte in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto di affidamento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili, tantomeno proposte equivoche o alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione; in caso contrario, la proposta non sarà valutata e verrà attribuito il coefficiente zero;
- **l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;**

3. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo **paragrafo 18.1.**

C 1	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAPACITÀ TECNICA DEI PROGETTISTI</b> <b>(par. 2.7.1 dell'Allegato al D.M. 23/06/2022)</b>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia **ATTESTATO**, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale **ISO/IEC 17024** o equivalente, in corso di validità, che certifichi il cd. professionista esperto, ossia la professionalità sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, di almeno uno dei professionisti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

appalto, ovvero, copia **DOCUMENTAZIONE attestante** che almer  
in regola con i crediti di mantenimento professionale.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e **nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali.**

La mancata indicazione del nominativo del progettista accreditato determinerà l'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per il sub-elemento in oggetto

**Se previsto, il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.**

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

4. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo **paragrafo 18.1.**

C 2	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI - PROGETTAZIONE IN BIM</b> <b>(2.7.3 dell'Allegato al D.M. 23 giugno 2022, n. 256)</b>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiarazione di impegno a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" dell'Allegato al D.M. 23 giugno 2022, n. 256.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **sempre a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente **paragrafo 15.1.**

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** **pena l'immediata esclusione**, nell'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

**NB 16.2: FARE ATTENZIONE**

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, de **Il portale dell'edilizia e degli appalti** indicazioni di cui ai punti 1 dell'art. 7 "Deposito telematico documentazione tecnica" del Disciplinare telematico.

Si precisa che tutti i file della documentazione tecnica dovranno avere formato pdf. (o .pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file) ed essere contenuti in una cartella .zip. Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. **La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.**

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Documentazione Tecnica", predisposta nella sezione denominata "Doc.gara - Tecnica" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema.

**17. OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica telematica deve essere predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 8 del Disciplinare telematico, sulla base form on line proposto dalla piattaforma. Nelle celle a sfondo giallo immettere i seguenti elementi:

17.1. **ribasso percentuale unico**, espresso in cifre, rispetto all'importo dell'affidamento principale posto a base di gara pari ad € **572.965,49** al netto di IVA e CNPAIA di legge. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

**N.B. 17.1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:**

Si precisa che trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

**N.B. 17.2 - FARE MOLTA ATTENZIONE:**

Il ribasso offerto, sarà applicato anche all'eventuale affidamento dei servizi tecnici legati all'esecuzione (dl e cse)

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** l'offerta economica telematica, rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** sono inammissibili le offerte economiche offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella n. 1	
Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>MAX 100</b>

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Di seguito vengono indicati i criteri di valutazione di ogni singolo elemento di natura qualitativa dell'offerta tecnica:

Tabella "A" - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		
A	<p><b>PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b></p> <p>desunta da un massimo di tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.</p>	<p><b>Max 30 punti</b></p>
	<p><u>Criteri motivazionali:</u></p>	

	<p>Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità del concorrente, dimostrando che il medesimo abbia redatto progetti e/o svolto prestazioni di direzione lavori che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale rispondono meglio agli obiettivi che persegue il Comune di Montegiorgio e che siano studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Nella valutazione sarà altresì dato specifico rilievo all'esperienza acquisita in relazione a prestazioni che siano strumentali allo specifico servizio e comprensive congiuntamente dell'attività di progettazione e direzione lavori.</p>	
<b>B</b>	<p><b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b></p> <p>desunte dall'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e del Regolamento applicabili, anche di quanto indicato nel disciplinare d'incarico).</p>	
	<p><b>Criteria motivazionali:</b></p> <p>Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.</p> <p>In particolare, sarà considerata migliore, quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo i seguenti punti:</p> <p>a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategie di recupero del bene architettonico vincolato</li> <li>- qualità, affidabilità del piano di rilievi e delle modalità esecutive delle indagini, funzionali allo sviluppo del progetto e alla successiva direzione dei lavori;</li> <li>- qualità e flessibilità delle soluzioni strutturali con riferimento alle tecnologie e materiali utilizzati;</li> <li>- uso di materiali, processi e metodi edilizi che favoriscano l'uso di materiali ecocompatibili favorendo l'adattabilità all'ambiente;</li> <li>- strategie per garantire qualità e sostenibilità ambientale del sito</li> </ul> <p>b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al documento di indirizzo alla progettazione (DIP) posto a base di gara;</p> <p>c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;</p> <p>d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale (intesa in maniera logico sequenziale con possibile indicazione de tempi) delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con il Comune di Montegiorgio nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;</p>	<p><b>Max 45 punti</b></p>

<p>e) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione dell'opera con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, controllo e sicurezza in cantiere;</p> <p>f) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni e specializzazioni professionali e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;</li> <li>- dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento della prestazione;</li> </ul>		
<b>C CRITERI AMBIENTALI MINIMI (DM 23 giugno 2022 n. 256)</b>		<b>Max 5 punti</b>
C1	<p><b>CAPACITÀ TECNICA DEI PROGETTISTI</b> (par. 2.7.1. dell'Allegato al D.M. 23 giugno 2022 n. 256)</p> <p><u>Criteria motivazionali:</u></p> <p>Verrà attribuito un punteggio premiante se all'interno delle risorse umane impiegate nell'appalto, sarà presente un professionista in possesso di ATTESTATO, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 <u>o equivalente</u>, in corso di validità, che certifichi il cd. professionista esperto, ossia la professionalità sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, <u>ovvero</u>, di DOCUMENTAZIONE attestante di essere in regola con i crediti di mantenimento professionale</p>	Max 2 punti
	<p><b>PROGETTAZIONE IN BIM</b> (par. 2.7.3 dell'Allegato al D.M. 23 giugno 2022, n. 256)</p> <p><u>Criteria motivazionali:</u></p> <p>Verrà attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" dell'Allegato al D.M. 23 giugno 2022, n. 256</p>	Max 3 punti
<b>Totale</b>		<b>Max 80 punti</b>

**N.B. 18.1:**

Non sono previsti punteggi quantitativi.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** è prevista una soglia minima di sbarramento pari a n. 50 punti per il punteggio tecnico complessivo della precedente tabella 2. Il concorrente sarà escluso

dalla gara nel caso in cui, prima della riparametrazione di cui al successo, il punteggio inferiore alla predetta soglia

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Agli elementi qualitativi A e B, cui è assegnato un punteggio discrezionale (vale a dire un punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice), i commissari attribuiscono un coefficiente determinato secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi), trasformando poi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate:

Giudizio	Coefficiente	Motivazione
Eccellente	Sino a 1,0	Trattazione dettagliata ed estensiva. Supera le aspettative espresse nel bando grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
Ottimo	Sino a 0,8	Trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel bando, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	Trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	Trattazione appena esauriente I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto
Assente o Irrilevante	0,0	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

Quanto agli elementi di cui alla lettera C1 e C2 della tabella n. 2 cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto

## 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del criterio di valutazione elencato nella sottostante tabella:

Tabella n. 3

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVI		
D	OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico	Max 20 punti
	<u>Criteria motivazionali:</u> Sarà considerata migliore il maggior ribasso percentuale unico offerto sul corrispettivo dell'affidamento principale posto a base d'asta, pari ad €. <b>572.965,49</b> oltre IVA e CNPAIA di legge;	
<u>TOTALE</u>		Max 20 punti

È attribuito all'offerta economica un coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula bilineare:

$$\begin{aligned}
 C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} &= X * (A_i / A \text{ soglia}) \\
 C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} &= X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]
 \end{aligned}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$A_i$  = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

$A$  soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$X = 0,85$ ;

$A \text{ max}$  = valore del ribasso più conveniente

#### 18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà a calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 7 del Codice, applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$\Sigma$  = sommatoria;

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

#### **N.B. 18.2 - RIPARAMETRAZIONE SI:**

Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 80 punti e riproporzionando le altre offerte.

Ai soli fini della eventuale individuazione dell'offerta anomala, è conseguito prima la predetta riparametrazione.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti, nell'immediatezza di ogni seduta, mediate pubblicazione dei relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione ([https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_provinciafermo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo) ).

### **N.B. 19.1:**

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni.

Si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

*“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”*

*In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).*

*“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il*

supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

*“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).*

A tal effetto si rende noto che la Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) o suo sostituto procederà, il giorno **17 ottobre 2023 alle ore 09:00** a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Successivamente il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente § 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** i verbali di gara verranno pubblicati nella sezione “Doc. Gara - Allegata” (presente all'interno della scheda telematica di gara).

La SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**N.B. 19.2:**

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE) con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 262/2023. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute (si consiglia

di seguire quanto riportato nel Manuale O.E. messo a disposizione

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-ec>

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla SUA, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte fissata nel TIMING DI GARA ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri effettivi e n. 1 membro supplente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla SUA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di nomina della Commissione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <http://www.provincia.fermo.it/sua/> e sulla piattaforma ([https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_provinciafermo](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo)) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

## 21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RPA procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente § 18.4

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e ne comunica i nominativi al RPA che procederà ai sensi dell'art. 90 del Codice,

mediante comunicazione all'interessato attraverso la piattaforma d  
procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica si procederà alla pubblicazione dei punteggi attribuiti dai commissari alle singole offerte tecniche e a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti con apposito verbale. Nella medesima seduta, o in una seduta di gara successiva, il RPA procederà all'apertura dell'offerta economica e, tramite il Sistema, all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

Il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice.

La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio telematico.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, una o più offerte appaiano al RUP anormalmente basse, valuta, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo quanto indicato al successivo § 22.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RPA, anche su segnalazione della Commissione, procederà sempre ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. d) del Codice, **i casi di esclusione** da disporre per:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 71, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**

- **presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione sussistente gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;**
- **mancato superamento della soglia di sbarramento (50 pt. all'offerta tecnica).**

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RPA incaricherà il RUP del Comune, che potrà avvalersi, se ritenuto necessario, della Commissione, di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RPA richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** il RPA **esclude**, ai sensi degli articoli 71, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente § 23.

## 23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RPA formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di

ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro con condizioni e le prescrizioni di gara) (cfr. Tar Marche n.865/2017).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la SUA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

**N.B. 23.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**

**Si precisa che:**

- Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 99 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti necessari ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica di cui, rispettivamente, all'art. 94 e all'art. 95 del Codice e del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 e all'art. 103 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto.

In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'Autorità.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la SUA procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio

dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC, nonché, ove della garanzia provvisoria (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute e comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario,

purché comunque motivato in base all'interesse della stazione appaltante e di quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso

### **Spese di pubblicazione**

L'aggiudicatario, in base alla normativa vigente (art. 5, comma 2 del DM 02.12.2016) e per l'aggiudicazione deve rimborsare le spese di pubblicazione obbligatoria (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici + quotidiani) del bando e dell'esito di gara, stimate in complessivi € 752,79, di cui € 603,93 + IVA 22% + € 16,00 per rimborso bolli entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

### **Spese contrattuali e adempimenti vari**

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto oppure, in caso di consegna del servizio in via d'urgenza, prima della consegna, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;

Prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di produzione:

- le seguenti autodichiarazioni:
  - a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
  - b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
  - c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Montegiorgio.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

### **Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice**

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice

## **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

## 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

## 26. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale

deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi sociali, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320

c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo

coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno del manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Dirigente